

Tribunale Torino, Decreto, 26/09/2014, n. 2298

SUCCESSIONE › Riduzione di donazioni e di disposizioni testamentarie

La dichiarazione di rinuncia all'azione di restituzione verso i terzi acquirenti prevista dall'art. 563 c.c. è da reputarsi atto legittimo poiché, diversamente dall'azione di riduzione e x art. 557 c.c. (azione personale di accertamento costitutivo, non rinunciabile prima dell'apertura della successione) e dall'azione di restituzione contro i beneficiari diretti di cui all'art. 561 c.c. (anch'essa personale), ha natura reale e caratteristiche analoghe all'azione di rivendica, oltre a non essere esperibile decorsi venti anni dalla trascrizione della donazione anche qualora il donante sia in vita.

Fonti:

Massima redazionale, 2016